

Comune di Bruzzano Zeffirio

Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE
E FORNITURA DELL'ACQUA E
APPLICAZIONE TARIFFA SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 16/11/2011

SOMMARIO

ART. 1	
- ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO.....	3
ART. 2	
- VIGILANZA IGIENICO SANITARIA.....	3
ART. 3	
- CRITERI E LIMITI DELLA ISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	3
ART.4	
- NORME PER LA FORNITURA D'ACQUA.	4
ART. 5	
- SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	4
ART. 6	
- ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	4
ART. 7	
- NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE.....	5
ART. 8	
- PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E DELLE RESE.....	6
ART. 9.	
- RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE DI PRESA.....	6
ART. 10	
- APPARECCHI MISURATORI.....	6
ART.11	
- MODALITÀ E TERMINI DI RILEVAZIONE DEI CONSUMI;.....	7
ART. 12	
- CONTRATTO DI FORNITURA. DURATA E DÌSDETTA.....	8
ART. 13.	
- TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	9
ART. 14	
- PAGAMENTI.	10
ART. 15	
- GARANZIA DEI PAGAMENTI.	11.
ART. 16	
- USI DELL'ACQUA.....	11
ART. 17	
- IMPIANTI PER USO PUBBLICO.....	11
ART. 18	
- BOCHE ANTINCÈNDIO PRIVATE.....	12
ART. 19	
- IMPIANTI INTERNI.....	12
ART. 20	
- CONTROLLI.....	13
ART. 21	
- LNFRAZIONI E RECLAMI.....	14
ART. 22	
- IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.	14
ART.23	
-SPESE.....	14
ART.24	
- VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO.	14
ART.25	
- CONTESTAZIONE GIUDIZIARIA.....	15
ART.26	
- DECESSO DEL TITOLARE.....	15
ART. 27	
- DISPOSIZIONI FINALI.....	15
NORME INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO DI UTENZE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE	15
SCAGLIONI CONSUMI ACQUEDOTTO COMUNALE.....	19

Art. 1
Ente Gestore dell'acquedotto

1. La direzione e la sorveglianza del servizio dell'acquedotto e il servizio di distribuzione dell'acqua potabile agli utenti sono tenuti direttamente dal Comune ed espliciti in conformità delle norme e delle disposizioni del presente regolamento.
2. Le competenze gestionali attribuite al Comune ed ai suoi organi dal presente Regolamento saranno affidate al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare, ai sensi della Legge 05.01.94, n° 36. Resta di competenza del Comune la determinazione delle tariffe ai sensi del 5° comma dell'art.13 della citata Legge n° 36/94.

Art. 2
Vigilanza igienico sanitaria

Il Sindaco, per il tramite del competente servizio di igiene dell'A.S.L., esercita sul servizio dell'acquedotto la vigilanza riconosciutagli dalle disposizioni vigenti in materia di salute pubblica.

Art. 3
Criteri e limiti della distribuzione dell'acqua

L'uso dell 'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto ad altri usi.

Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Nel aspetto di tali principi l'acqua é distribuita per uso domestico ed eccezionalmente per altri usi, nei limiti dell'estensione e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia istanza scritta e dietro pagamento dei contributi fissati dall'Ente.

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità ai sensi di legge, ma non assume alcuna responsabilità nè per eventuali interruzioni nè per variazioni qualitative del bene fornito nonché per eventuali danni che ne potessero conseguire.

Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai precedenti commi, sono in ogni caso revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile del Comune, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti specificatamente dal presente regolamento per i casi di interruzione del servizio.

Art. 4

Norme per la fornitura d'acqua

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai conduttori di stabili, opifici o di appartamenti singoli.

Le relative concessioni saranno rilasciate, a norma, ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili.

Potranno essere rilasciate anche ai fittuari previo consenso scritto del proprietario dell'immobile.

La richiesta di fornitura presuppone che l'utente, relativamente allo stabile da servire, sia in possesso delle necessarie autorizzazioni, a norma di legge e di regolamento, rilasciate dalle autorità competenti.

In caso di richiesta di aumento della fornitura valgono le norme sopra stabilite per le richieste di nuove utenze, sempreché le derivazioni e gli apparecchi di misura siano sufficienti per soddisfare la nuova richiesta.

Art. 5

Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurata da contatore, ed eccezionalmente, sempre che non si tratti di acqua per uso potabile, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, per sole bocche antincendio.

Art. 6

Allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua

L'istanza di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua dovrà essere redatta su apposito modulo in bollo e dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

Da detto modulo dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso dell'acqua richiesto, la via ed il numero civico dell'immobile a cui si riferisce l'allacciamento richiesto, nonché, nei casi di fittanza e locazione degli immobili, il nome del proprietario.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile è necessario l'assenso scritto del suo proprietario ovvero del titolare del diritto di usufrutto.

Nei casi di richiesta presentata dagli affittuari la concessione non potrà eccedere i limiti della durata dell'affitto comprovato da contratto di locazione di data certa o da dichiarazione del proprietario.

Ogni domanda di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua comporta il

pagamento dei contributi stabiliti dal presente regolamento con le tariffe vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Anche per le successive modifiche richieste dall'utente, o dal proprietario del fondo e del fabbricato, imposte da ragioni tecniche o provocate dall'utente, saranno richiesti i contributi di cui al comma precedente.

Il pagamento dei contributi per i lavori richiesti nel preventivo deve essere effettuato dal richiedente, in base alla fattura inviata dal Comune presso la tesoreria comunale entro il termine fissato sulla stessa chiesta.

L'avvenuto pagamento dei contributi di allacciamento è condizione indispensabile per poter accedere alla fornitura del servizio.

Art. 7 **Norme per l'esecuzione delle prese**

Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione separata, con una presa d'acqua distinta sul tubo principale.

In casi eccezionali il Comune ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa. Il diametro della presa sino al contatore sarà determinato dal Comune che terrà, passibilmente, conto della quantità d'acqua richiesta, ma il diametro stesso dovrà sempre essere subordinato al diametro della tubazione stradale.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dal Comune direttamente o per mezzo di installatori da esso autorizzati.

Il richiedente ha il diritto di far eseguire i lavori di posa delle tubazioni secondo il tracciato concordato preventivamente con l'Ufficio tecnico comunale avendo provveduto, se necessario, ad ottenere l'autorizzazione dei proprietari degli immobili interessati, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa poste sul suolo pubblico come sulle parti insistenti su proprietà privata.

Per la riparazione dei guasti sulle intere derivazioni, provocati da terzi, il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni.

A chiunque altro è fatto divieto di manomettere, spostare o modificare le derivazioni o parte ai esse.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni fornite dal Comune, deve provvedere alla esecuzione delle opere murarie, degli scavi, reinterri e ripristini

necessari per la costruzione degli impianti di derivazione per la parte insistente sulla proprietà privata.

Art. 8
Proprietà delle condotte e delle prese

Le condotte stradali e le derivazioni di presa comunque realizzate e fino al contatore compreso, sono di proprietà del Comune che ne curerà manutenzione.

Gli impianti e le tubazioni poste a valle del contatore sono invece di proprietà dell'utente, che dovrà provvedere alla loro costruzione e manutenzione.

Art. 9
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto insistente sulla proprietà privata.

L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, a lui imputabili ed è tenuto a rimborsare, in tal caso, le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali danni per intemperie. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni se l'evento è a lui imputabile.

Art. 10
Apparecchi misuratori

Il tipo, il calibro e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di misura del consumo dell'acqua potabile stabiliti esclusivamente dal Comune in relazione alla fornitura da eseguire. Tali apparecchi sono installati da parte del Comune, con spese a carico dell'utente.

Il Comune ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso o di giustificazione; i cambi o spostamenti eseguiti su richiesta dell'utente sono eseguiti a spese dell'utente stesso.

Gli utenti sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da parte di terzi ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate dalle tariffe approvate dal Comune concessionario.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune e preferibilmente nel punto più prossimo alla condotta stradale in maniera da rendere facilitato l'accesso da parte del personale addetto al servizio. A monte del contatore sarà collocata una valvola di ritegno ed un rubinetto d'arresto munito di scarico.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento di ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli e qualunque operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

In caso di guasto o di imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune, affinché, questi possa provvedere ad eliminare ogni causa di danni dei quali esso non risponde.

Art. 11

Modalità e termini di rilevazione dei consumi

Sia per gli usi domestici che per tutti gli usi non domestici i quantitativi minimi garantiti, da pagare anche se non consumati, sono quelli stabiliti nei provvedimenti relativi ai sistemi tariffari stabiliti dal Comune.

I consumi eccedenti i minimi garantiti saranno fatturati secondo le tariffe in vigore, fissate per i vari scaglioni di consumo, e in relazione all'uso.

Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e le eccedenze negative rispetto al minimo garantito nei diversi intervalli di lettura.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari e comunque almeno una volta all'anno.

Agli effetti della quantificazione dei consumi sono considerati soltanto i metri cubi interi rilevati alla lettura del contatore.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore, e tale impossibilità torni a manifestarsi anche nel periodo successivo, viene disposta la chiusura del contatore, che potrà essere riaperto soltanto dopo l'effettuazione della lettura il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare un irregolare funzionamento del contatore il consumo dell'acqua è valutato, per detto periodo, in misura uguale a quello dei corrispondenti periodi di fatturazione precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente il consumo stesso é determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiedere, previa versamento del deposito stabilito nelle norme integrative, la verifica dello stesso da parte dell'ente concedente. La parte richiedente potrà farsi assistere, in contraddittorio, da un tecnico di fiducia.

Se gli errori di misura riscontrati nella verifica effettuata saranno compresi nei limiti della tolleranza prevista del cinque per cento (5%), il contatore sarà ritenuto esatto e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In questo caso il Comune incamererà il deposito effettuato dall'utente a scomputo delle spese di verifica sostenute.

Nel caso contrario la rettifica dei consumi, agli effetti del pagamento, sarà limitata al periodo che intercorre tra la lettura di prova (al momento dell'accertamento) e l'ultima lettura effettuata, nonché tra quest'ultima e quella precedente.

In tal caso il Comune provvederà al rimborso del deposito effettuato dall'utente e le spese di verifica saranno a carico del Comune.

Art. 12

Contratto di fornitura. Durata e disdetta

La vendita dell'acqua avviene dopo la stipulazione con l'ente concedente, del contratto di fornitura nel quale saranno indicati gli obblighi e i diritti delle parti interessate.

L'impegno reciproco decorre dal giorno dell'installazione del contatore, se trattasi di nuova utenza, o dal giorno dell'apertura dell'acqua se trattasi di riattivazione di utenza.

Il contratto avrà la durata massima di un anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per analogo periodo di tempo, e così di seguito, per i periodi successivi, se non interverrà disdetta da parte dell'utente, da effettuarsi con istanza formale presentata all'Ufficio di Protocollo del Comune ovvero inoltrata con plico raccomandato per mezzo del servizio postale almeno un mese prima.

Qualora entro tre mesi dalla data di stipula del contratto di somministrazione il Comune, per inadempienza dell'utente, non sia messo in condizioni di procedere all'erogazione del servizio, il contratto sarà ritenuto inefficace. In tal caso verranno egualmente addebitate all'utente le spese di bollo ed i diritti di posa/subentro.

Tuttavia il contratto cessa anche quando non vi sia disdetta, allorquando altri abbiano sottoscritto un nuovo contratto per la stessa fornitura.

L'utente é tenuto dare immediata disdetta della fornitura dell'acqua nei casi di trasferimento e, comunque, nei casi di abbandono dei locali serviti.

Quando condizioni particolari di funzionamento del pubblico acquedotto o periodo di magre eccezionalmente gravi lo richiedono, il Comune si riserva, insindacabilmente, ampio potere di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua senza che ciò possa comportare per i concessionari indennizzi di sorta.

In caso di interruzioni prevedibili oltre le 48 ore, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso e/o con mezzi di diffusione sonora.

In tutti i casi di interruzione, per rotture o guasti alla rete idrica, gli utenti non potranno reclamare indennità di sorta o riduzioni nei pagamenti.

Art. 13

Tariffa servizio pubblico integrato

1) La tariffa costituisce il corrispettivo dal servizio di adduzione, distribuzione e di consumo di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2) La tariffa é determinata secondo i criteri previsti dall'art.13 della Legge 05.01.94, N° 36; si procede annualmente al relativo adeguamento in conformità ai parametri, ai criteri ed ai limiti stabiliti dal CIPE.

3) Contestualmente alla determinazione della tariffa di cui al precedente punto 1) possono essere assicurate:

a) agevolazione tariffari per:

- scaglioni di consumo riferiti ai componenti il nucleo familiare;
- scaglioni di reddito;
- coloro che provvedono direttamente alla depurazione delle acque e utilizzano la pubblica fognatura.

b) maggiorazioni tariffarie per:

- residenze secondarie, anche se utilizzate per periodi limitati;
- impianti ricettivi stagionali ove esistenti.

4) La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione é dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

5) Sono esonerati dal pagamene della quota di tariffa per la fognatura e la depurazione di cui al precedente punto 1 le utenze situate in zone del territorio comunale che non risultano servite da impianto di fognatura oppure che per particolari condizioni orografiche, da accertare per il tramite dell'incaricato del Comune risulti impossibile l'allaccio alla rete fognante.

6) Ai fini della determinazione della quota tariffaria dovuta per la fognatura e il servizio di depurazione, il volume dell'acqua scaricata é determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

7) Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al precedente punto 1 può essere determinante in relazione alla qualità ed alla quantità delle acque reflue scaricate.

Art. 14 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 13 deve essere eseguito dall'utente, nei termini indicati dal Comune, direttamente presso la Tesoreria comunale, presso un qualunque Ufficio postale mediante c/c intestato al servizio Tesoreria del Comune o con altre modalità successivamente stabilite.

L'importo da pagare sarà determinato da apposito ruolo comunale annualmente approvato dal Responsabile del servizio competente, da cui risulti l'elenco dei contribuenti, i consumi conteggiati ripartiti tra minimo sottoscritto e consumi eccedenti, le tariffe applicate, eventuali imposte e tasse aggiuntive, noli degli apparecchi di misura, spese d'esazione, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.

Il ruolo da pagare e i dettagli sono notificati ai contribuenti, nel loro domicilio, anche mediante lettera raccomandata A.R., se gestito direttamente dall'Ente.

E' facoltà del Comune provvedere a dare comunicazione della riscossione del ruolo ai contribuenti mediante avviso pubblico.

Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento del ruolo; le eventuali rettifiche in più o in meno saranno fatte dal Comune con separate fatture o mediante conguagli nelle fatture successive.

I mancati pagamenti, entro i termini stabiliti, saranno gravati da una indennità di mora pari a quella prevista dalle norme integrative annesse al presente regolamento.

In caso di morosità il Comune potrà attivare le procedure coattive per il recupero del credito e, ove infruttuose, sospendere la fornitura, fermo restando il diritto di farsi pagare quanto è dovuto dall'utente.

La sospensione delle forniture per morosità comporta la risoluzione del contratto.

Le forniture sospese per morosità non potranno essere riattivate se prima l'utente non abbia pagato il suo debito per fatture scadute, non abbia anticipato le spese di riattivazione secondo le tariffe in vigore e non abbia provveduto a stipulare un nuovo contratto.

Il Comune si riserva altresì, il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua qualora risultino insolute fatture per altre prestazioni effettuate inerenti il medesimo servizio.

Il Comune può affidare la riscossione del ruolo ad una società abilitata a tale servizio.

Art. 15 Garanzia dei pagamenti

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, alle utenze fatturabili "a lettura" consuntiva, un deposito cauzionale infruttifero pari ai presunti consumi periodici, così come previsti dalle norme integrative annesse al presente regolamento, oppure altra garanzia ritenuta idonea dall'ente concedente.

Medesima cauzione potrà essere richiesta agli utenti incorsi in reiterate morosità.

Per le utenze che il Comune fatturerà con il sistema "dell'acconto" non verrà applicato deposito cauzionale.

Art. 16 Usi dell'acqua

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diverso, da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

L'utente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati é tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data dell'inizio della fornitura se questa risale a data posteriore .E' comunque fatto salvo il diritto di sospensione della fornitura di ogni altra ragione ed azione giudiziaria da parte del Comune.

E' vietato, altresì, all'utente di cedere o vendere a terzi l'acqua fornitagli dal Comune.

Art. 17 Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti e usi pubblici:

- a) le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- e) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) le bocche antincendio installate su suolo pubblico.

La installazione degli impianti di cui al presente articolo é eseguita dal Comune.

E' fatto divido di prelevare acqua:

- dalle fontanine pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- dalle bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio é consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b) e c).

Art. 18 **Bocche antincendio private**

In seguito ad apposita domanda viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che é sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento degli incendi.

Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dal Comune ed i richiedenti l'allaccio devono fornire, da canto loro, lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato da parte del Comune uno speciale sigillo che, solo in caso di incendio, l'utente potrà rompere servendosi della presa.

L'utente entro 24 ore dovrà informare l'ente concedente dell'uso della bocca antincendio in maniera che questi possa provvedere a riapplicare il sigillo.

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia delle bocche antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso, soprattutto in caso di utilizzo di più bocche.

Il corrispettivo per l'uso di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari.

Per il deposito cauzionale vale quanto fissato al precedente art. 15.

Art. 19 **Impianti interni**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Negli impianti interni l'utente deve sempre e comunque osservare le seguenti prescrizioni di buona tecnica:

- 1) le condotte e la distribuzione dell'acqua, che ricadono all'esterno degli stabili, devono essere messe in opera a profondità adeguata e a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto o ad una quota ad essi superiore;
- 2) nell'interno degli stabili, le condotte devono essere incassate nei muri in modo da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- 3) nessuna condotta dell'impianto interno potrà passare sotto o dentro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette condotte dovranno essere protette da tubo-guaina a tenuta idraulica e convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza

dalle estremità all'attraversamento;

4) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;

5) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento delle condotte di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;

6) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;

7) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è, invece, possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale potrà prescrivere eventuali modifiche.

Per l'installazione di serbatoi nei casi in cui si rende indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

Qualora le prescrizioni sopra riportate non vengano osservate dall'utente, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua senza che questi possa reclamare i danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Gli utenti risponderanno della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Il Comune, inoltre, non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

Art. 20. Controlli

Il personale autorizzato dal Comune, munito di tessera di riconoscimento, ha facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio,

in conformità alle disposizioni del presente regolamento o ad eventuali altri patti contrattuali stipulati.

In caso di opposizione o di ostacolo all'accesso, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a quando non siano state effettuate le verifiche ed accertata la regolarità dell'impianto, senza che ciò comporti richiesta di compensi o indennizzi di sorta parte dell'utenza.

Il Comune si riserva, altresì, in questi casi la facoltà di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento dei crediti maturati.

Art. 21 **Infrazioni e reclami**

Le infrazioni dell'utente alle norme del presente regolamento comportano l'applicazione di una multa da €50.00 a € 250.00, salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del codice penale.

Tali infrazioni daranno, altresì, diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua senza altro avviso, salvo il diritto di rivalsa per d anni spese ed ogni altro pagamento necessario per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Le infrazioni rilevate saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati al servizio e il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di Polizia Municipale.

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi al competente ufficio comunale.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatta ad ufficio diverso da quello competente sarà considerata nulla.

Art. 22 **Identificazione del personale addetto al servizio**

Il personale addetto al servizio é munito di tessera di riconoscimento, che deve essere esibita agli utenti per l'accesso alla proprietà privata nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 23 **Spese**

Qualunque spesa riguardante tasse, imposte di bollo o di qualsiasi altro genere da applicarsi alla fornitura di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi misuratori é ad esclusivo carico degli utenti.

Art. 24 **Validità del regolamento**

Il presente regolamento é obbligatorio per tutte gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne

occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto per l'utente di avere copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 25
Contestazione giudiziaria

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie, relative alle norme del presente regolamento e delle tariffe, è quello di Locri.

Art. 26
Decesso del titolare

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso l'Amministrazione Comunale di tutte le somme ad essa dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, l'Amministrazione Comunale del decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

Qualora, invece, l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicate, d'ufficio, agli eredi conviventi le dovute variazioni al contratto da parte del responsabile del servizio incaricato.

Art. 27
Disposizione finali

Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline inerenti alla distribuzione dell'acqua che vi fossero contrarie.

**NORME INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO DI UTENZE PER LA
FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE**

A) RETE DI DISTRIBUZIONE

Per la realizzazione degli impianti necessari alla fornitura idrica alle aree di urbanizzazione é dovuto dai lottizzanti un contributo ragguagliato al costo che il Comune sostiene.

A giudizio insindacabile dell'Ufficio tecnico comune gli scavi ed i reinterri possono essere eseguiti dagli interessati.

B) DERIVAZIONE DI PRESA

Per la realizzazione di nuove derivazioni di presa il richiedente dovrà corrispondere un contributo a fondo perduto, ragguagliato ai prezzi pro-tempori in vigore e comprendenti materiali, mano d'opera, mezzi d'opera, spese generali e quant ' altro

occorrente, secondo la normativa aziendale in vigore al momento dell' esecuzione dei lavori. Tale contributo potrà essere riferito anche al potenziamento degli impianti di produzione. In ogni caso le opere murarie, di scavo di ripristino resteranno a carico del Comune per la parte insistente su terreno pubblico e saranno a carico dei richiedenti gli allacciamenti se riguarderanno opere da eseguirsi in terreno privato. Il Comune si riserva il diritto di concedere esenzioni totali o parziali dal pagamento dei contributi per il potenziamento impianti su richiesta degli interessati, in tutti i casi in cui lo riterrà opportuno in conseguenza di comprovate ragioni di carattere sociale ed economico.

C) SPOSTAMENTO CONTATORI E RIFACIMENTO IMPIANTI

Per l'esecuzione dei lavori di spostamento di contatori, rifacimento impianti, ecc., verrà richiesto un rimborso spese pari al costo totale dei lavori preventivati secondo i prezzi pro-tempori in vigore.

D) DIRITTI FISSI PER ALLACCIAMENTI PARTICOLARI

Qualora venissero richiesti allacciamenti alla rete idrica in zone non canalizzate e per le quali non esistono programmi a breve scadenza di canalizzazione a spese del Comune, si potrà procedere ugualmente alla realizzazione degli allacciamenti richiesti facendo però corrispondere ai richiedenti le opere stesse, oltre che al versamento dei contributi prima fissati per tutti gli allacciamenti, anche particolari diritti fissi che saranno calcolati dall'Ufficio tecnico comunale sulla base di idoneo prezzo in modo che essi corrispondano alle spese da sostenersi per il collegamento delle località già canalizzate con le zone in cui deve essere effettuato il nuovo allacciamento.

E) SUBENTRO DI UTENZA E DIRITTI DI POSA CONTATORE

Per l'apertura di nuovo contatore, per il servizio di utenza e per la riapertura dei misuratori di qualsiasi capacità sigillati per cessazione di utenza o per morosità, l'utente verserà un concorso spesa di €100.00.

Per la posa dei nuovi contatori sarà addebitato il corrispettivo di mano d'opera e materiali occorrenti nonché il contributo di allacciamento di cui alla precedente lettera B).

F) QUOTA DI UTENZA O NOLO CONTATORI

Per il nolo dei contatori o quote di servizio si applicano i provvedimenti tariffari vigenti in merito.

G) DEPOSITI A GARANZIA DEI PAGAMENTI

A norma del presente regolamento il deposito a garanzia dei pagamenti sui consumi d'acqua deve essere ragguagliato al presumibile importo dei consumi di un periodo di fatturazione, compreso il nolo contatore.

Per bocche antincendio il deposito cauzionale è ragguagliato al canone di abbonamento

annuo.

Il deposito a garanzia dei consumi non viene richiesto per utenze intestate a Enti pubblici e Enti Locali.

Per l'effettuazione di verifiche di cui all'art. 11 del presente Regolamento l'utente verserà, all'atto della richiesta, un deposito infruttifero di €75.00.

H) ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI

L'importo complessivo delle fatture emesse per il pagamento del consumo dell'acqua potabile e degli altri oneri addebitati, sarà arrotondato ad €1.00 superiori o inferiori a seconda che l'importo sia maggiore o minore a 0,50 centesimi.

Il recupero dei conguagli avverrà nella bolletta successiva.

I) PENALITA' PER RITARDATO PAGAMENTO

Il mancato rispetto del termine di pagamento del ruolo indicato in fattura comporterà l'applicazione di una indennità di mora per ritardato pagamento stabilita nella seguente misura:

- 1) pagamento con ritardo non superiore a 10 giorni rispetto alla data scadenza: 2% dell'importo non pagato;
 - 2) pagamento con ritardo superiore a 10 giorni e fino a 30 giorni rispetto alla scadenza: 5% dell'importo non pagato;
 - 3) pagamento oltre il 30° giorno rispetto alla scadenza:
- interesse uguale al tasso ufficiale di sconto 3 punti, proporzionale ai giorni di ritardo e all'importo non pagato, in aggiunta all'indennità di cui ai punti precedenti.

L) CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA

I contributi per l'allacciamento o il potenziamento del servizio di distribuzione dell'acqua sono misure seguenti:

1) per l'allacciamento di fabbricati ad uso di civile esistenti o da costruire 0,3 centesimi per mq di fabbricato.

La cubatura degli edifici dovrà essere desunta dalla certificazione rilasciata dal Comune in base agli atti in possesso o dalla scheda, predisposta per esso dal Tecnico progettista sotto la sua esclusiva e personale responsabilità.

Qualora si trattasse di edifici esistenti da molto tempo e non fosse possibile ottenere la documentazione sopra citata, la definizione della cubatura sarà effettuata dai tecnici del Comune per tutte le parti del fabbricato interessato.

2) per l'allacciamento di capannoni industriali, edifici industriali e di bacche antincendio private:

- 0,5 centesimi per mq. terreno industriale di proprietà, utile per effettuare costruzioni ad uso industriale, indipendentemente dall'effettiva consistenza del fabbricato costruito;

- €50.00 (cinquanta) per ogni allacciamento sulla tubazione stradale per il collegamento di un sistema privato di bocche antincendio;

3) per l'allacciamento dei cantieri edili il contributo è determinato a secondo gli usi del fabbricato e della sua entità:

- per fabbricati ad uso civile per stabili comprendenti fino a 20 appartamenti € 120.00 (centoventi);
- per stabili comprendenti da 21 a 50 appartamenti €75.00;
- per stabili comprendenti oltre 50 appartamenti €200.00;
- per fabbricati ad uso industriale per stabili o capannoni con superficie utile fino a 1.000 mq. €100.00 (cento);
- per stabili o capannoni con superficie utile da 1.001 a 5.000 mq. € 120.00 (centoventi);
- per stabili o capannoni con superficie utile superiore a 5.000 mq. €200.00 (duecento);

4) per l'allacciamento di fabbricati agricoli esistenti €150.00 (centocinquanta); di edifici di proprietà di Enti locali e di Enti morali purché adibiti ad usi e servizi pubblici €60.00 (sessanta).

Per l'allacciamento dei predetti fabbricati non deve essere corrisposto il contributo per il potenziamento degli impianti esistenti ed il contributo a fondo perduto per l'allacciamento alla rete idrica viene calcolato secondo criteri esposti al punto 8) delle norme integrative del presente regolamento.

Il Comune si riserva il diritto di concedere esenzioni totali o parziali dal pagamento dei contributi per il potenziamento degli impianti sopra stabiliti, su richiesta degli interessati, in tutti i casi in cui lo riterrà opportuno in conseguenza di comprovate ragioni di carattere sociale od economico.

**COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

SCAGLIONI CONSUMI

ACQUEDOTTO COMUNALE

USI DOMESTICI

**Minimo garantito mc. 100/annui
Da 101 a 180 mc./annui
Da 181 a 210 mc./annui**

Oltre 210 mc/ annui

USI NON DOMESTICI

**Minimo garantito 120 mc/annui
Da 121 a 200 mc/annui
Da 200 a 400 mc/annui**

Oltre 400 mc. /annui